

Codice DB2016

D.D. 2 dicembre 2013, n. 1015

**Equipollenza all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla "Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM", con sede legale in Roma e sede operativa secondaria in Caltignaga (NO) - ASL NO. Revoca D.D. n. 137/28.1 del 20/04/2001.**

Vista la richiesta per l'ottenimento dell'equipollenza all'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza inoltrata il 26/08/2013 (prot. n. 21784/DB201 del 16/09/2013) dal legale rappresentante, Dr. Salvo Narciso di Pietraganzili, in qualità di Presidente pro tempore della "Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta" (di seguito CISOM), con sede legale in Roma, via dei Condotti n. 68, ai sensi della D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/2007, recante disposizioni amministrative di attuazione della L.R. 42 del 29/10/1992, ed in particolare in virtù di quanto disciplinato nell'Allegato A, punto 4, del suddetto provvedimento, che definisce le procedure per tale riconoscimento;

Considerato che la Fondazione "Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta", ente pubblico di diritto melitense strumentale del Sovrano Militare Ordine di Malta, è specificatamente dedicata alle attività nel campo sanitario, del primo intervento, del pronto soccorso e della protezione civile;

Visto che, in un allegato alla nota del 26/08/2013, il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "Croce Costantiniana Onlus" - con sede in Caltignaga (NO), Via San Bernardino n. 4, in possesso dell'autorizzazione al trasporto infermi tramite autoambulanza come da D. D. n. 137/28.1 del 20/04/2001 - dichiara che la suddetta Associazione ha manifestato la volontà dei suoi soci di confluire all'interno del CISOM, lasciando allo stesso la disponibilità della propria sede, dei propri volontari e di tutto ciò che risulta necessario o utile per l'espletamento dell'attività di trasporto sanitario, a far data dal giorno 1° dicembre 2013; l'attività sarà effettuata sotto la responsabilità medica del dott. Cleto Antonini, in precedenza responsabile sanitario della "Croce Costantiniana Onlus";

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci della "Croce Costantana Onlus" del 28/03/2013 nel corso della quale è stata deliberata all'unanimità la confluenza della succitata Associazione nella CISOM;

Visto il parere favorevole, espresso in data 24/10/2013 (prot. n. 25453/DB2016 del 7/11/2013), nei confronti della sede operativa secondaria della CISOM ubicata in Caltignaga (NO), via San Bernardino n. 4, da parte del Direttore del S.I.S.P. di Novara, competente per territorio, che attesta la sussistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari dei locali;

Vista la circolare del 5 agosto 1997 - prot. n. 7/SAN - a firma del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della quale l'ASL NO verificherà l'idoneità del/i mezzo/i di trasporto, sotto il profilo igienico sanitario;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 45-6134 dell'11 giugno 2007, che definisce il programma di formazione e le relative disposizioni applicative del corso regionale "trasporto infermi", di cui alla lettera m) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 42/92;

Considerato che il personale volontario indicato nell'elenco allegato alla richiesta succitata, addetto all'attività di trasporto a mezzo autoambulanza, risulta in possesso dell'attestato di

frequenza e di superamento dei corsi, così come stabilito dalla disciplina regionale e confermato con la D.G.R. succitata;

tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n. 42 del 29.10.92 ;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell'11/06/2007 "Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001", ed in particolare in virtù di quanto disciplinato nell'Allegato A, punto 4;

### *determina*

- di riconoscere, con decorrenza dal 1° dicembre 2013, l'equipollenza all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza e pertanto di autorizzare all'esercizio di tale attività la "Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – CISOM", con sede legale in Roma, via dei Condotti n. 68 (C.F. 97679580585) e sede operativa secondaria in Caltignaga (NO), Via San Bernardino n. 4, nella persona del legale rappresentante in qualità di Presidente, Dr. Salvo Narciso di Pietraganzili, nato a Palermo il 21/01/1946.

- di prendere atto che il dott. Cleto Antonini, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Novara, è il Medico Responsabile del servizio di trasporto infermi a mezzo autoambulanza della CISOM;

- di demandare all' ASL NO la funzione di vigilanza, a norma dell'art. 9 della L.R. 29.10.92 n. 42.

- di revocare, con decorrenza dal 1° dicembre 2013, l'autorizzazione al trasporto infermi tramite autoambulanza rilasciata all'Associazione di volontariato "Croce Costantiniana Onlus" con D. D. n. 137/28.1 del 20/04/2001.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente  
Daniela Nizza